

Punire con il carcere non serve. Necessarie sanzioni più moderne, eque ed efficaci



di Michele Passione del Direttivo Camera Penale di Firenze e Osservatorio Carcere UCPI

Il 10 novembre 2011, Corte di Cassazione, sono le 16; il processo è finito, chiudo la mia borsa e torno a Firenze. Alle 22 una telefonata mi avvisa che il ricorso dell'imputato è stato respinto, la condanna diventa definitiva. Sono passati 12 anni, tre processi di merito, tre di legittimità (uno ripetuto per un difetto di notifica). X passerà la sua ultima notte da cittadino libero, Y (che oggi ha ventuno anni) ha avuto giustizia. Violenza sessuale su minore, aggravata dall'età inferiore ad anni dieci, questa l'accusa.

Mi è già successo; per la seconda volta mi trovo, in situazione identica, quale difensore di parte civile, a riflettere sul senso di un epilogo processuale come questo, diviso fra la soddisfazione professionale e l'amarezza che da questa comunque deriva. X dovrà restare in carcere, e per almeno un anno sottoporsi ad "osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente da esperti"; c'è da augurargli che il carcere dove verrà ristretto preveda la presenza di psicologi, psichiatri e criminologi clinici,

perché altrimenti qualunque accesso alle misure alternative alla detenzione diverrà impossibile per legge, e la sua condanna, lungi dal costituire strumento di recupero e risocializzazione, diverrà strumento di de-socializzazione, come affermava Eugen Wiesner nel 1960 nel suo "Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita".

Nel suo recentissimo libro, "Il perdono responsabile", Gherardo Colombo afferma che "la pena, anziché creare responsabilità, la distrugge", non solo quando essa risponde all'imperativo Kantiano della retribuzione, ma anche quando pretende di spiegare finalità educative. Anche Silvia Cecchi, magistrato di Pesaro, ha molto efficacemente evidenziato la vacuità di una pena, ed una sola (il carcere), rispetto ad ogni azione criminosa, quale che sia il rapporto tra la persona che delinqua ed il suo atto, nel suo recente libro "Giustizia relativa e pena assoluta". È noto, peraltro, che anche sotto il profilo della sicurezza sociale, il tasso di recidività di chi abbia scontato la pena in carcere per intero è pari al 68%, mentre cala al 20% fra coloro che hanno avuto accesso a misure alternative. Anche per quanto riguarda il potere di riparazione spiegato dalla pena in favore delle vittime, come quella che ho rappresentato e difeso, credo davvero che esso sia puramente illusorio.

Appare dunque necessario, e giusto, affermare con forza che occorre trovare altri strumenti rispetto alla sanzione detentiva, che a tutti i livelli dovrebbe restare l'ultima e residuale risposta dello Stato alla violazione di Legge. Un carcere fuori legge, com'è quello attuale, con formale proclamazione di stato di emergenza, un carcere con bambini, poveri, stranieri, tossicodipendenti, malati, non può più essere l'unico presidio ai beni giuridici costituzionalmente protetti. L'Avvocatura chiede con forza che si ponga mano alla modifica del quadro di risposte punitive dello Stato, introducendo sanzioni più moderne, eque ed efficaci, ed auspica che si riprenda la battaglia di abolizione

dell'ergastolo, che in una passata stagione politica aveva visto l'approvazione del Senato. Il nostro Paese ha bisogno di riforme, non solo in campo economico.

da Repubblica Firenze